

ORDINANZA MUNICIPALE

**INTESA A DISCIPLINARE LA PRESENZA DEGLI
UTENTI ALL'INTERNO DELLA CASA MEDICA-
LIZZATA DEL COMUNE DI PARADISO PER LE
PERSONE ANZIANE**

del 26 aprile 1994

Risoluzione municipale no. 558 del 26 aprile 1994

IL MUNICIPIO DI PARADISO

conformemente all'art. 192 LOC e all'art. 155* del Regolamento comunale, allo scopo di disciplinare la presenza degli utenti all'interno della Casa medicalizzata del Comune di Paradiso per le persone anziane,

*modificato conformemente al Regolamento Comunale del 4 luglio 2001

ORDINA

CAPITOLO I

Occupazione dei locali

Art. 1

modificato con RM 13.07.98
modificato con RM 7.01.02

Ogni ospite riceve le chiavi della propria camera nonché della bucalettere; l'assegnazione delle camere ed eventuali cambiamenti di camera sono decisi dalla Direzione.

Per motivi di sicurezza la Direzione, in accordo con il medico di riferimento dell'ospite, può richiedere la restituzione delle chiavi quando lo stato di salute dello stesso richiede il provvedimento in questione.

Art. 2

Ogni ospite può entrare e uscire dalla Casa liberamente.

La porta principale dell'edificio viene chiusa:

- l'inverno dalle ore 20.00 alle ore 07.00

- l'estate dalle ore 21.00 alle ore 07.00.

Art. 3

Non è permesso tenere animali domestici.

Art. 4

E' proibito fumare nelle camere, come pure l'utilizzazione di stufe elettriche, piastre e ferri da stiro.

Art. 5

abrogato con RM 7.01.02

Art. 6 Ogni ospite può arredare la camera con mobili personale (escluso il letto, il comodino ed i tappeti) compatibilmente con le esigenze di cure e di pulizia.

Art. 7
modificato con RM 7.01.02
Ogni camera è predisposta per la ricezione di programmi TV via cavo e di quelli radiofonici nonché di un allacciamento telefonico; il volume della radio e della TV deve essere regolato in modo da non arrecare disturbo.

CAPITOLO II

I pasti

Art. 8 Di regola i pasti sono consumati nella sala da pranzo al piano terreno superiore.

Art. 9 Sono serviti tre pasti al giorno negli orari stabiliti dalla Direzione. Gli orari dei pasti sono affissi all'albo della Casa.

Art. 10 Ogni ospite ha diritto a pasti sani e variati, come pure dietetici se richiesti dal medico.

Art. 11 Il pasto è comprensivo di acqua minerale e di 1 dl di vino, salvo disposizione contraria del medico curante.

Art. 12 I pasti non consumati danno diritto ad un rimborso a partire dal quarto giorno consecutivo di assenza.

Art. 13 I famigliari ed eventuali conoscenti possono pranzare con gli ospiti annunciandosi il giorno precedente presso la ricezione della Casa per persone anziane, dove andrà ritirato il buono-pasto al prezzo fissato dal Municipio.

CAPITOLO III

Le cure

Art. 14

L'Istituto mette a disposizione degli ospiti un servizio medico permanente garantito dal medico responsabile della Casa anziani. E' parimenti garantita la libera scelta del medico curante, subordinata comunque all'accettazione da parte di quest'ultimo delle disposizioni contenute nel Regolamento per i medici operanti presso la Residenza Paradiso.

Art. 15

Le cure generali e l'assistenza agli ospiti sono garantite dal personale della Casa.

Art. 15a

nuovo RM 13.07.98

I medicinali prescritti agli ospiti sono acquistati direttamente dall'Istituto per anziani. I costi sono presi a carico dall'Istituto, che chiederà il rimborso all'assicuratore malattie presso il quale è iscritto ogni singolo ospite.

I medicinali acquistati privatamente all'esterno non rientrano a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione di base).

Art. 15b

nuovo RM 13.07.98

Le prestazioni fisioterapeutiche prescritte agli ospiti dai loro medici curanti sono erogate dal fisioterapista della Casa. I costi sono assunti dall'Istituto, che chiederà il rimborso all'assicuratore malattie presso il quale è iscritto ogni singolo ospite.

Il consumo di prestazioni fisioterapeutiche private, avvenuto all'esterno della struttura geriatrica, non rientrano a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione di base).

Art. 15c

nuovo RM 13.07.98

Le prestazioni di pedicure, a seguito di prescrizione medica, praticate agli ospiti dell'Istituto rientrano nel forfait stabilito a carico degli assicuratori malattie per le cure infermieristico-sanitarie.

Prestazioni di pedicure ottenute, per desiderio dell'ospite, al di fuori di quanto previsto e offerto dall'Istituto, sono a carico dell'ospite medesimo anche se in presenza di prescrizione medica.

In ogni caso non sono coperti dall'Istituto per anziani o dall'assicurazione obbligatoria di base dell'ospite.

Art. 16

I ricoveri in ospedale avvengono su ordine medico; la camera rimane a disposizione dell'ospite.

Art. 16a

nuovo RM 23.10.95
modificato RM 7.01.02

Per visite mediche regolari o specialistiche nella Regione, trasferimenti per vacanze, soggiorni in altre case di cura, ecc., l'ospite è tenuto a provvedere personalmente contando sulla disponibilità di familiari, amici o conoscenti.

Il personale infermieristico della Casa è a disposizione per accompagnare gli ospiti qualora le condizioni fisiche degli stessi lo richiedessero e ritenuta in ogni caso prioritariamente garantita l'indispensabile copertura dei servizi all'interno della Casa anziani.

Tale servizio è in ogni caso complementare all'intervento prioritario di familiari o conoscenti.

Se, in casi del tutto eccezionali, il trasporto o l'accompagnamento fossero effettuati dal personale della Casa anziani, potranno essere addebitati all'ospite i seguenti importi:

- fr. 25.-- fino alla durata di un'ora;
- fr. 20.-- per ogni ulteriore ora o frazione di ora.

Art. 17

Informazioni sullo stato di salute degli utenti sono da richiedere al/la responsabile del settore delle cure ed in sua assenza ai capi reparto. Colloqui con il medico responsabile della Casa anziani sono da concordare preventivamente per il tramite della Direzione.

CAPITOLO IV

Le visite

- Art. 18** Le visite agli ospiti avvengono di regola tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
- Art. 19** Si consiglia di non consegnare agli utenti denaro o valori oltre il necessario per le spese correnti; la Direzione non risponde in caso di furti.
- Art. 20** E' da evitare la consegna agli ospiti di bevande alcoliche senza l'autorizzazione del personale curante.
- Art. 21** Il Direttore è a disposizione per colloqui con i famigliari previo appuntamento telefonico.
- Art. 22** Gli ospiti possono assentarsi dalla Casa anziani, accompagnati dai rispettivi visitatori, previo accordo con il personale curante.

CAPITOLO V

Disposizioni generali

- Art. 23** E' permesso fumare solo nel soggiorno bar.
- Art. 24** Beni di particolare valore (mobili, quadri, ecc.) saranno inventariati dalla Direzione; si consiglia di depositare presso un istituto bancario oggetti preziosi.
- Art. 25** Eventuali reclami sono da indirizzare alla Direzione; in caso di divergenze con quest'ultima la competenza spetta al Municipio.

CAPITOLO VI

Prestazioni comprese nella retta

Art. 26

modificato con RM 13.07.98
modificato con RM 7.01.02

La retta è comprensiva delle seguenti prestazioni:

- le cure di base e la fisioterapia prescritta dal medico;
- tre pasti al giorno, bevande comprese;
- l'alloggio completo di tutto l'occorrente;
- il lavaggio degli indumenti personali, se etichettati, escluso il lavaggio chimico;
- la pulizia delle camere e dei servizi;
- pannolini per incontinenti e materiale per medicazioni;
- manifestazioni ricreative varie.

CAPITOLO VII

Prestazioni non comprese nella retta

Art. 27

modificato con RM 23.10.95
modificato con RM 13.07.98
modificato con RM 7.01.02
modificato con RM 14.01.02

La retta non è comprensiva delle seguenti prestazioni:

- gli articoli da toilette;
- le consumazioni al di fuori dei pasti;
- lavaggio chimico degli indumenti;
- le spese di Cassa Malati, quelle dentarie e quelle oculistiche;
- il servizio del parrucchiere, le spese supplementari per soggiorni di vacanza, l'abbonamento alla TV via cavo;
- le spese telefoniche;
- l'assicurazione responsabilità civile per l'ospite;
- le spese di trasporto o accompagnamento per visite mediche esterne e/o trasferimenti, come pure trasporti urgenti o eccezionali;
- lavori di sartoria: fr. 20.00 orari;
- amministrazione ospiti (pagamenti, tenuta della contabilità, ecc.): potranno essere incassati fr. 50.00 mensili.

CAPITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 28

Questa ordinanza è esposta all'albo comunale per un periodo di 15 giorni e più precisamente dal 2 maggio 1994 al 16 maggio 1994, la stessa entra in vigore il 1^o giugno 1994.

Per il Municipio

Il Sindaco
G. Bergomi

Il Segretario
A. Fumasoli

Le modifiche del 23.10.1995 sono state pubblicate dal 25.10.95 al 9.11.95 e entrate in vigore il 1.11.1995

Le modifiche del 13.07.1998 sono state pubblicate dal 15.07.98 al 30.07.98 e entrate in vigore il 1.8.1998

Le modifiche del 07.01.2002 e del 14.01.2002 sono state pubblicate dal 16.01.02 al 31.01.02 ed entrano in vigore con effetto immediato.